



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Prot. n. _____

ORDINANZA N. 20 DEL 09.03.2021

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI A MONTEGIORGIO CAPOLUOGO LIMITATO ALLE ATTIVITA' DI VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTICI A DECORRERE DAL 12.03.2021.

IL SINDACO

Premesso che il mercato settimanale del venerdì a Montegiorgio capoluogo, come riposizionato a seguito dell'emergenza sanitaria da Sars-Covid-19 con propria Ordinanza n. 34 del 19.05.2020, è strutturato nella piazza Matteotti, in corso Italia, alcune vie del centro Storico e per una porzione di Viale Ugolino e di via Diotallevi, ed è composto da posteggi di diversa metratura e con merceologia diversificata.

Preso atto:

- dell'emergenza sanitaria da coronavirus che sta ancora interessando l'intero Paese e delle restrizioni ordinate dal Governo Centrale, tramite l'emanazione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, valevoli per tutto il territorio nazionale con diverse restrizioni a seconda delle zone assegnate (gialla, arancione, rossa) assegnate in base a parametri individuati dal CTS - Comitato Tecnico Scientifico, decise al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- delle disposizioni dettate, da ultimo, dall'Ordinanza n.10 dell'8.3.2021 del Presidente della Regione Marche che estende alla provincia di Fermo le restrizioni valide per le zone "rosse";

Richiamato il DPCM 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2021-Supplemento ordinario n. 17 il quale dispone per le zone ad alto livello di rischio (cd. Zone rosse) all'art. 45 "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici";

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 31 del 06.05.2020 con la quale si era individuata una nuova disposizione dei posteggi del mercato settimanale del venerdì a Montegiorgio capoluogo, per la sola vendita dei soli generi alimentari e di ogni prodotto agricolo nell'area mercatale compresa nella zona tra le vie Viale Ugolino e Via Ospedale Diotallevi nello spazio individuato nella planimetria allegata con le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L e denominata "PLANIMETRIA MERCATO SETTIMANALE STRAORDINARIO COVID-19", in maniera da assicurare le distanze di sicurezza tra i banchi;

Confermato che la modifica della disposizione mercatale riguarda solo i titolari di posteggio fisso del mercato del venerdì e i produttori agricoli mentre è comunque interdetta la possibilità di occupare posteggi liberi con l'istituto della "spunta";

Considerato che nei posteggi individuati possono essere utilmente collocati gli operatori economici mercatali di generi alimentari prodotti agricoli a decorrere dal mercato di venerdì 12 marzo 2021 fino al termine della collocazione della Provincia di Fermo in "zona rossa";

C:\servizi\Develop\ORDINANZA MERCATI SOLI ALIMENTARI 09_03_2021.docx



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SERVIZIO AFFARI GENERALI

ORDINA

per motivi legati all'emergenza sanitaria da coronavirus, dal giorno venerdì 12 marzo 2021 e per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria con individuazione della Provincia di Fermo come "ZONA ROSSA", fatte salve diverse disposizioni governative in merito:

- lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì di Montegiorgio Capoluogo **LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI nonché di PRODOTTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTICI;**
- IL DIVIETO DI VENDITA, nel mercato settimanale del venerdì a Montegiorgio capoluogo, di tutti i generi non alimentari o prodotti agricoli e florovivaistici;
- di disporre i banchi di vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici nell'area mercatale compresa nella zona tra le vie Viale Ugolino e Via Ospedale Diotallevi nello spazio individuato nella planimetria allegata con le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L e denominata "PLANIMETRIA MERCATO SETTIMANALE STRAORDINARIO COVID-19", in maniera da assicurare le distanze di sicurezza tra i banchi;
- di incaricare il Responsabile del Servizio Commercio dell'assegnazione temporanea e provvisoria dei nuovi posteggi come indicati nella planimetria allegati, ai concessionari dei posteggi del mercato del venerdì ed ai produttori agricoli;
- a tutti gli operatori economici mercatali di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici di vigilare affinché vengano rispettate la distanza di almeno 1 mt tra gli astanti evitando assembramento di persone, che non saranno in alcun caso consentiti, nonché tutte le regole igieniche previste dal caso e ampiamente diffuse disponibili anche sul Sito istituzionale dell'Ente nella specifica sezione dedicata al coronavirus.
- La modifica della disposizione mercatale riguarda solo i titolari di posteggio fisso del mercato del venerdì e i produttori agricoli e florovivaistici mentre è comunque interdetta la possibilità di occupare posteggi liberi con l'istituto della "spunta";

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza:

- agli esercenti l'attività ambulante nel mercato settimanale del venerdì di Montegiorgio capoluogo, per il tramite dell'affissione all'Albo online, della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- alla Polizia Locale, affinché vigili sul corretto posizionamento degli operatori commerciali temporaneamente e provvisoriamente dislocati nei posteggi indicati nella piantina allegata alla presente ordinanza secondo l'assegnazione del Responsabile del Servizio Commercio;
- alla Polizia Locale, ai Carabinieri ed alla Polizia di Stato i quali hanno il potere di vigilanza e controllo e l'obbligo di far osservare il presente Provvedimento;
- alla ASUR MARCHE Area Vasta 4 per opportuna conoscenza e per eventuale competenza;
- Che, qualora non si ottemperi alla presente Ordinanza, le Forze dell'Ordine preposte al controllo e alla vigilanza di quanto sopra ordinato, provvederanno a informare la competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti sia dell'art. 650 del c.p. che dell'art. 5 lettera b) della L.



COMUNE DI MONTEGIORGIO


Provincia di Fermo
SERVIZIO AFFARI GENERALI

283/1962, oltre che a sanzionare i contravventori con gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico vigente in materia.

Si avverte che contro il presente atto può essere presentato ricorso con le seguenti modalità: entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034; entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR del 24/11/1971 n. 1199.

Montegiorgio li 09.03.2021

 IL SINDACO
Michele Orienzi

**PLANIMETRIA MERCATO SETTIMANALE
STRAORDINARIO COVID - 19**

LEGENDA
□ BANCO 4X8


IL SINDACO
Michela Orfini
